

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-7199 del 30/12/2024
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 5 E 6 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA - DOMANDA 12/10/2023 DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO IGIENICO-ASSIMILATI E CONSUMO UMANO, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI PARMA (PR), LOC. CAMPUS UNIVERSITARIO. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE. PROC. PR23A0053. SINADOC 36992/2023.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7504 del 30/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno trenta DICEMBRE 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A di progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274 e 2242 del 2005, 1994/2006, 1985/2011, 65/2015, 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la d.G.R. 1060/2023 in merito al rispetto dei parametri quantitativi delle acque;

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;

PRESO ATTO della domanda prot. 173387/2023 del 12/10/2023 con cui l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA, P.IVA 00308780345, ha richiesto la concessione di derivazione da acque sotterranee mediante nuova perforazione, ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001, nel Comune di Parma (PR), località Campus Universitario, ad uso igienico-assimilati e consumo umano, codice pratica PR23A0053;

DATO ATTO che:

- la domanda è corredata dalla prescritta documentazione tecnica a firma di tecnico abilitato;
- che con determina DET-AMB-2024-2013 del 08/04/2024 è stata autorizzata la perforazione del pozzo richiesto, ai sensi dell'art. 16 r.r. 41/2001 e che il richiedente ha documentato il rispetto delle prescrizioni impartite (Relazione di fine lavori acquisita agli atti con prot. 152382 del 22/08/2024);

PRESO INOLTRE ATTO che sono stati acquisiti i pareri di rito nell'ambito dell'istruttoria del procedimento di autorizzazione alla perforazione ed è stata disposta la pubblicazione della domanda tramite avviso sul BURERT n. 309 del 08/11/2023, senza che nei termini di legge siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

VISTE:

- la richiesta di integrazioni documentali di questa Agenzia prot. 179926 del 23/10/2023;
- le integrazioni pervenute con prot.189103 del 07/11/2023;

CONSIDERATO che:

- la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e ss. del r.r. 41/2001;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso consumo umano;
- che il volume totale di prelievo concedibile (come valutato nella relazione prodotta dalla Ditta richiedente e relativo piano di sfruttamento) è da ritenersi compatibile ai sensi delle DGR 1195/2016 e 1415/2016;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. *"Direttiva Derivazioni"* (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessario nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. *"Metodo Era"*, definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col *"metodo Era"*, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di *"Attrazione"*, definiti dalla medesima direttiva;

PRESO ATTO:

- del parere favorevole espresso dalla PROVINCIA DI PARMA, pervenuto con nota prot. 210895 del 12/12/2023;
- del parere favorevole espresso da AUSL PARMA - DSP/S.I.A.N. - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione Aziendale, pervenuto con nota prot. 3836 del 10/01/2024;

- del parere non favorevole al prelievo limitatamente al consumo umano, formulato da ATERSIR e pervenuto con nota prot. 28926 del 14/02/2024, riferito a quanto stabilito nell'art. 22 lett. h) del RR n. 41/2001;

VISTA la nota di questa Agenzia prot. 34493 del 22/02/2024, indirizzata al richiedente, con cui si trasmette il suddetto parere ATERSIR per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni;

VISTE le successive osservazioni e controdeduzioni al citato parere ATERSIR, pervenute dal richiedente con nota prot. 62476 del 04/04/2024, di cui si riportano i seguenti punti fondamentali:

- *“Nel predetto parere Atersir ha espresso un parere non favorevole alla domanda di concessione limitatamente all'utilizzo di acque a consumo umano in ragione del disposto dell'art. 22 lettera h) del Regolamento Regionale n. 41 del 2001. Atersir, quindi, ha ritenuto ammissibili la domanda di concessione di perforazione e utilizzo di acque sotterranee presentata dall'Università di Parma per conto del Concessionario Siram, limitandosi ad escludere l'utilizzabilità dell'acqua attinta per consumo umano.”*

- *“si osserva che l'art. 22 del predetto Regolamento Regionale n. 41/2001 testualmente prevede: “Il diniego della concessione può essere pronunciato in qualunque momento dell'istruttoria sulla base dei seguenti motivi:*

...

h) effettiva possibilità di soddisfare il fabbisogno idrico per l'uso richiesto attraverso contigue reti idriche, civili o industriali o irrigue, destinate all'approvvigionamento per lo stesso uso;

....

Dall'analisi testuale di tale disposizione risulta evidente ed innegabile che essa si riferisca al diniego della concessione e quindi ai presupposti per la ammissibilità o meno di una

concessione e non già ad una delimitazione degli usi dell'acqua legittimamente derivata sulla base di un titolo di derivazione concessa. La norma è chiara nel prevedere ipotesi di non autorizzabilità della derivazione dacché incompatibile con l'interesse generale ovvero (ed è questo il corretto portato della lettera h) inutile (potendo essere attinta altrimenti e senza necessità di ulteriori perforazioni). L'art. 22 del Regolamento 41/2001 non regola affatto l'uso o gli usi cui la risorsa idrica derivata è destinata, che sono, invece, correttamente individuati e disciplinati (quanto a portata e modalità di attingimento) nell'ambito del disciplinare di concessione (art. 19) nel rispetto delle norme sostanziali (europee e nazionali) vigenti.

L'art. 22 quindi regola le condizioni di rilascio di una concessione, che appare ultronea e non autorizzabile allorché sussista una effettiva possibilità di soddisfare il fabbisogno idrico per l'uso richiesto attraverso contigue reti idriche, civili o industriali o irrigue.

Ma non può fondare una limitazione di utilizzo di una risorsa attinta sulla base di una concessione legittimamente rilasciata.”;

CONSIDERATO che, come riportato nelle citate osservazioni e controdeduzioni, oltre che nella documentazione presentata dal richiedente, *“la domanda di concessione si inserisce, quale atto esecutivo, nell'ambito di una finanza di progetto in essere presso l'Università di Parma, che ha ritenuto, previa coinvolgimento delle competenti Autorità, fattibile e di pubblico interesse il progetto che include la derivazione idrica e il suo utilizzo complessivo a beneficio della concedente Università”* e che l'obiettivo che si intende perseguire è quello di rendere il Campus universitario *“più sostenibile e tecnologicamente innovativo”*, e che *“l'impianto che si intende realizzare per il prelievo di acqua di falda e i relativi impianti di potabilizzazione, sono stati progettati per rendere l'Ateneo autonomo dal punto di vista della fornitura di acqua potabile.”;*

RITENUTO di poter accogliere favorevolmente le citate osservazioni e controdeduzioni al parere ATERSIR, in ragione del fatto che l'art. 22 del predetto Regolamento Regionale n. 41/2001, si riferisce al diniego della concessione e non alla eventuale limitazione di specifici usi, come invece indicato nel parere ATERSIR;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha versato l'importo di 410,37 euro a titolo di canone 2024;

DATO ATTO che il deposito cauzionale non è dovuto, poiché ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 *"Sono esentati dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori gli enti e i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196"*;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria svolta, fondata sulle dichiarazioni e requisiti contenuti nell'istanza, tenuto altresì conto delle controdeduzioni e osservazioni citate, non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PR23A0053;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA, P.IVA 00308780345, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, codice pratica PR23A0053, ai sensi del r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo avente profondità di m 115;

- ubicazione del prelievo: Comune di Parma, località Campus Universitario, su terreno di proprietà del richiedente, censito al foglio 6 mappale 90, coordinate UTM RER x 603.869; y: 957.707;
 - destinazione della risorsa ad uso **igienico-assimilati e consumo umano**;
 - portata massima di esercizio pari a l/s **6**;
 - limite di volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui **130000**;
2. di stabilire che la concessione sia valida fino al **31/12/2033**;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario;
 4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'**anno 2024** in **410,37 euro** e di dare atto che esso è stato pagato;
 5. dare atto che il deposito cauzionale non è dovuto, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 7. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di Arpae;
 8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Pietro Boggio;
11. di rendere noto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Parma;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data;
13. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata.

Il Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

(ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE)

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA, P.IVA 00308780345 (codice pratica PR23A0053).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 115, con tubazione di rivestimento in acciaio inox del diametro interno di mm 406, equipaggiato con due pompe elettrosommerse, una di backup all'altra, con motore sovradimensionato potenza 18,5/22,5 kW, in grado di garantire, tramite idoneo inverter, la portata di esercizio prevista. La parete filtrante del pozzo è posta alla profondità compresa tra -83 m e -85 m e tra -91 m e -109 m dal piano campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Parma, località Campus Universitario, su terreno di proprietà del richiedente, censito al foglio 6 mappale 90, coordinate UTM RER x 603.869; y: 957.707.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso **igienico-assimilati e consumo umano**.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s **6** e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui **130000**.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Codice: 2360ER-DQ2-CCI, Nome: Conoide Parma-Baganza - Confinato Inferiore, Stato quantitativo: Buono.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

Per l' **anno 2024** il canone è determinato in **410,37 euro**.

2. Il pagamento dei canoni dovrà avvenire tramite piattaforma PagoPa o secondo eventuali altre indicazioni di pagamento che venissero impartite dall'autorità competente, nel rispetto delle disposizioni normative.

3. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale non è dovuto, dato che ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 *"Sono esentati dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori gli enti e i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica)"*.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2033**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la

concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOKA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare e mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Settore Tutela dell'Ambiente - Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il suo termine di scadenza.
3. **Stato delle opere** - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il concessionario è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla normativa vigente, di utilizzare le opere per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi. In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dà luogo a decadenza della concessione.

5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
9. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
10. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del

concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.